

Cass., civ. sez. II, del 24 marzo 2016, n. 5870

Si giustifica la disamina contestuale dei motivi di ricorso.

I motivi invero sono strettamente connessi.

Tutti i motivi comunque sono destituiti di fondamento.

Si premette che pur il primo ed il secondo motivo si specificano e si qualificano essenzialmente — recte, esclusivamente - in relazione alla previsione del n. 5) del 10 co. dell'art. 360 c.p.c. (si condividono, dunque, i rilievi della controricorrente, di cui alle pagg. 7 e 8, secondo cui, specificamente con il primo motivo, "parte ricorrente contesta le valutazioni in fatto e le scelte operate dai Giudici di merito", "a tutto voler concedere, quindi, si sarebbe dovuto impugnare il rigetto del terzo motivo del gravame (..) sotto il profilo del vizio di motivazione").

Occorre tener conto, da un lato, che G e M, coi motivi de quibus, censurano sostanzialmente il giudizio di fatto cui la corte distrettuale ha atteso ("la sentenza impugnata (...) ha assunto (...) lo svolgimento di una attività agricola sul bene quale autonomo e preponderante parametro di giudizio": così ricorso, pag. 20; "la motivazione sopra riportata si pone in aperto e insanabile contrasto logico con una serie di risultanze processuali dal contenuto inequivocabile": così ricorso, pag. 22); dall'altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5), c.p.c. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sei un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e itnpinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione).

Su tale scorta si rappresenta quanto segue. Per un verso, che, in tema di scioglimento di una comunione ereditaria avente ad oggetto un compendio immobiliare, l'accertamento del requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi dell'art. 720 c.c., è riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa (cfr. Cass. 21.5.2003, n. 7961).

Per altro verso, che il concetto di comoda divisibilità di un immobile, a cui fa riferimento l'art. 720 c.c., postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed

utilizzazione del bene stesso (cfr. Cass, 30.7.2004, n. 19540; Cass. 9.9.2004, n. 18135, secondo cui, in tema di divisione giudiziale, l'art. 720 c. c., che disciplina l'ipotesi della non comoda divisibilità di immobili, costituisce una deroga al principio generale posto dall'art. 718 e. e., il quale attribuisce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite dai successivi artt. 726 e 727; ne consegue che la non comoda divisibilità di un immobile va ritenuta ove risulti adeguatamente accertata la ricorrenza dei relativi presupposti, i quali consistono, sotto l'aspetto strutturale, o nell'estrema ipotesi dell'irrealizzabilità fisica del frazionamento, o nell'impossibilità in concreto di realizzare porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, e non richiedenti opere complesse e/o di notevole costo, e, sotto l'aspetto economico - funzionale, nel sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero).

Ebbene, nei termini testé enunciati l'iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico - formale.

Più esattamente, la corte di merito ha ritenuto di avallare il dictum del primo giudice che, in linea con gli esiti delle consulenze tecniche all'uopo disposte, aveva, evidentemente nel solco del parametro "economico — funzionale" - in relazione al quale pur va riscontrata la "non comoda divisibilità" — reputato opportuno non ostacolare l'esercizio dell'attività agricola esercitata su parte del fondo e di evitare, a tal fine, lo smembramento degli elementi che concorrevano e concorrono ad assicurarne l'integrità strutturale.

Al contempo si rimarca (precipuaemente con riferimento ai rilievi di cui al secondo motivo) che, in ossequio al canone di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all'art. 366, 1° co., n. 6), c.p.c., ben avrebbero dovuto i ricorrenti, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio dei loro assunti, riprodurre nel corpo del ricorso integralmente e non già singoli stralci (cfr. pagg. 6, 7 e 8) del testo della relazione di consulenza tecnica del 2.1.2002 (al riguardo cfr. Cass. 20.1.2006, n. 1113, secondo cui il ricorso per cassazione - in forza del principio di cosiddetta autosufficienza" — deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito; cfr. altresì Cass, sez. lav. 4.3.2014, n. 4980).

E ciò tanto più giacché la controricorrente a sua volta deduce che "i ricorrenti avevano impugnato la pronuncia di primo grado perché non aveva ritenuto attuabili le proposte presentate dal C.T.P., non certo perché quelle del C.T.U. fossero errate ed in violazione di legge" (così controricorso, pag. 9).

In ogni caso si sottolinea che sono i medesimi ricorrenti a considerare un unicum inscindibile la stalla n. 1, il pollaio ed il pozzo limitrofo alla stalla, se è vero — siccome è vero — che gli stessi G e M hanno riferito di aver insistito ai fini dell'attribuzione di tali manufatti a favore del lotto n. 3 ad essi destinato (cfr. ricorso, pag. 10).